

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31015 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 08/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ghio Marco nato a Carrara il 21/04/1949

avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Catanzaro

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria a firma dell'avvocato Pierluca Bonofiglio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro, confermando la decisione del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto Marco Ghio responsabile del reato di bancarotta documentale semplice contestato al capo 1) dell'imputazione e del reato di bancarotta preferenziale contestato al capo 4), condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 217 legge fall. La Corte territoriale avrebbe ravvisato il reato di bancarotta documentale semplice con riguardo alla omessa tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili, il quale non rientra tra le scritture obbligatorie, desumendone l'obbligo di tenuta senza verificare in concreto se le particolari caratteristiche dell'impresa fossero tali da richiedere la tenuta anche di tale registro.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, non comprendendosi dal tenore della decisione impugnata se la richiesta di documentazione contabile da parte del curatore fallimentare sia stata ritenuta rilevante o meno ai fini della sussistenza del reato contestato.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216, comma terzo, legge fall., avendo la Corte territoriale omissa di considerare che l'impegno profuso dall'imputato per recuperare i crediti vantati dalla fallita e per estinguere i relativi debiti, consentiva di escludere che la cessione dell'immobile della società, con il cui ricavato era stato soddisfatto il credito vantato dal figlio dell'imputato nei confronti della fallita, fosse finalizzata a danneggiare i creditori sociali.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo, concernenti il reato di bancarotta documentale semplice, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati.

2.1. L'art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l'amministratore che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. L'omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamente

protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendo il reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporale inferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 - 01), dal momento che la *ratio* della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ogni momento ed anche per un breve periodo di tempo.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

L'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda, Rv. 269094 - 01; Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, De Bernardi, Rv. 281875 - 01).

Secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice, il bene giuridico tutelato dall'art 217 legge fall. è lesa ogniqualevolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 - 01). Si è perciò affermato che integra il delitto di bancarotta semplice documentale l'irrituale tenuta nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento dei "mastrini" delle spese di cassa - che rappresentano l'andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione, nonché la condotta di chi tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Tafuni, Rv. 286641 - 01).

Con specifico riferimento al registro dei beni ammortizzabili, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale non costituisce una scrittura obbligatoria ai sensi dell'art. 2214, comma primo, cod. civ., si ritenuto che la sua mancata tenuta può integrare gli estremi della bancarotta documentale soltanto

se tale libro può considerarsi richiesto dalla «natura e dalle dimensioni dell'impresa», ai sensi dell'art. 2214, comma secondo, cod. civ. (Sez. 5, n. 7904 del 27/06/1997, D'Ambrogio, Rv. 208320 – 01; v., altresì, Sez. 5, n. 17426 del 13/03/2007, Ingegneri, Rv. 236640 – 01).

2.2. Nel caso di specie, con motivazione sintetica ma puntuale, la Corte territoriale – confermando la pronuncia di primo grado – ha dato specificamente conto delle ragioni per cui nel caso in esame la tenuta del registro dei beni ammortizzabili si rendeva necessaria, evidenziando la circostanza che il libro degli inventari (il quale – ai sensi dell'art. 2214, comma primo, cod. civ. – rientra tra le scritture obbligatorie) non conteneva alcuna annotazione relativa ai cespiti. Tale conclusione risulta logica e coerente, posto che tale modalità di tenuta dell'inventario frustrava quell'esigenza di analiticità espressa dall'art. 2217 cod. civ. (il quale stabilisce che l'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima), rendendo perciò necessaria l'acquisizione del registro dei cespiti ammortizzabili.

In modo altrettanto logico e chiaro, la sentenza impugnata ha spiegato che la richiesta avanzata dal curatore di consegnare i libri contabili relativi ai tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2018 era comprensiva evidentemente anche di quelli concernenti il 2017, senza che fosse necessaria una richiesta specifica in tal senso.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Esso, oltre ad essere generico, in quanto meramente reiterativo delle identiche censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3.2. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata.

Va premesso che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della *par condicio creditorum*, che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito (Sez. U, n. 28910 del

28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 03, in motivazione; Sez. 5, n. 3797 del 15/01/2018, Hofmann, Rv. 272165; Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221). Di conseguenza, la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori e il compito del giudice penale consiste nel verificare la sussistenza di un pericolo concreto – conseguente al pagamento effettuato in favore di uno dei creditori – per la soddisfazione del restante ceto creditorio.

La Corte di appello di Catanzaro, attenendosi a tali principi, ha accertato – conformemente alla sentenza di primo grado – che l'imputato aveva ceduto l'immobile di proprietà della società al fine di tacitare per intero il credito vantato nei confronti della stessa dal figlio, a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta, nonostante che vi fossero altri due lavoratori dipendenti che vantavano altri crediti nel medesimo grado. È evidente in tal caso che il soddisfacimento preferenziale del credito del figlio dell'imputato è avvenuto in violazione della *par condicio creditorum*, con pregiudizio, dunque, del restante ceto creditorio. Con argomentazione congrua e priva di aporie logiche manifeste, la sentenza impugnata ha invero correttamente escluso che la cessione dell'immobile ad un prezzo asseritamente più vantaggioso rispetto a quello conseguibile in caso di fallimento potesse qualificarsi come tentativo di risanamento della società, assumendo rilievo determinante ai fini della sussistenza del reato la circostanza che in tal modo era stata preclusa la possibilità per i creditori di soddisfarsi in maniera paritaria sul ricavato della vendita.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue *ex lege*, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'08/05/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale